

“ADEGUAMENTO DEGLI ORIENTAMENTI ADOTTATI RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO A SEGUITO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE ISTANZE DI RILASCIO/SOSTITUZIONE E REVOCA DI LICENZA IN CONTO PROPRIO”.

Il presente orientamento disciplina il rilascio/le sostituzioni e le revoche delle licenze di trasporto merci in conto proprio, delineando i criteri tecnici e le procedure da seguire a seguito dell'avvenuta digitalizzazione delle istanze. Per quanto concerne la definizione dell'autotrasporto di cose in c/p e la documentazione necessaria a dimostrare le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta, si rimanda agli artt. 31 e 32 della L. n. 298/74 e agli artt. 6 e 8 del D.P.R. n. 783/1977.

TIPOLOGIA DI ISTANZE DI LICENZE IN CONTO PROPRIO

Le istanze di rilascio/sostituzione/revoca di licenze di trasporto di cose in conto proprio devono essere presentate tramite i moduli digitalizzati presenti nella pagina web della Città metropolitana di Bologna.

Le istanze devono essere sottoscritte dal titolare, legale rappresentante o altra persona titolata dell'Impresa richiedente, con firma autografa, accompagnata da copia fronte-retro di un documento di identità, in corso di validità, oppure con firma digitale.

Si precisa che il Servizio ha predisposto diversi moduli personalizzati, in base alla tipologia di richiesta, ove la documentazione da fornire varia, a seconda dei casi.

Istanze per cui è necessaria la documentazione COMPLETA, ovvero comprensiva dell'attività economica¹ e delle dichiarazioni e documentazione relativa ai preposti alla guida:

1. Istanza di rilascio Licenza per trasporto di cose in conto proprio portata > 3000 kg - PRIMO RILASCIO
2. Istanza di rilascio Licenza per trasporto di cose in conto proprio portata > 3000 kg - ULTERIORE RILASCIO
3. Istanza per NUOVO RILASCIO di licenza per trasporto di cose in conto proprio portata > 3000 Kg - a seguito di SCADENZA/DECADENZA LICENZA PRECEDENTE
4. Istanza di rilascio IN SOSTITUZIONE di licenza per trasporto di cose in conto proprio - DOCUMENTAZIONE COMPLETA se portata > 3000 kg

Istanze per cui è necessaria la documentazione RIDOTTA, ovvero senza attività economica:

1. Istanza di rilascio Licenza per trasporto di cose in conto proprio portata <= 3000 kg - PRIMO RILASCIO
2. Istanza di rilascio Licenza per trasporto di cose in conto proprio portata <= 3000 kg - ULTERIORE RILASCIO

¹ Redditi e fatture a comprova dell'attività esercitata. La data di emissione delle fatture deve essere almeno inferiore ad un anno rispetto alla data di presentazione dell'istanza. Si precisa che per ogni codice di attività richiesto, è necessario allegare le fatture e/o ogni altra documentazione a comprova.

3. Istanza per NUOVO RILASCIO di licenza per trasporto di cose in conto proprio portata <= 3000 Kg - a seguito di SCADENZA/DECADENZA LICENZA PRECEDENTE
4. Istanza di rilascio IN SOSTITUZIONE di licenza per trasporto di cose in conto proprio - DOCUMENTAZIONE RIDOTTA se portata <= 3000 kg
5. Istanza di NUOVO RILASCIO di licenza per trasporto di cose in conto proprio portata > 3000 Kg - COSTITUZIONE NUOVO SOGGETTO GIURIDICO
6. Istanza di NUOVO RILASCIO di licenza per trasporto di cose in conto proprio portata < 3000 Kg - COSTITUZIONE NUOVO SOGGETTO GIURIDICO

Istanze per cui è prevista la documentazione SEMPLIFICATA, ovvero non è richiesta né la dimostrazione relativa all'attività economica né quella dei preposti alla guida²:

1. Istanza di rilascio/sostituzione di licenza per trasporto di cose in conto proprio > 3000 kg - IN SUCCESSIONE
2. Istanza di rilascio/sostituzione di licenza per trasporto di cose in conto proprio < = 3000 kg - IN SUCCESSIONE
3. Istanza di RILASCIO di DUPLICATO di licenza
4. Istanza di rilascio IN SOSTITUZIONE di licenza per trasporto di cose in conto proprio - DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA portata > 3000 o < = 3000 kg

REVOCA su istanza di una o più licenze in c/p ed eventuale cancellazione dell'impresa dall'elenco autotrasportatori c/p:

1. Istanza di REVOCA di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio ed eventuale cancellazione dall'elenco trasportatori c/p

DURATA PROCEDIMENTALE E COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il rilascio/la sostituzione/la revoca su istanza della licenza, a seconda della tipologia di richiesta presentata, deve avvenire entro i 45 o i 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda, completa delle dichiarazioni e della documentazione prescritta. In estrema sintesi, i procedimenti che richiedono la documentazione completa comportano un tempo massimo di 45 giorni, mentre quelli a documentazione ridotta/semplificata³, un tempo massimo di 30 giorni. Per la specifica, comprese le eccezioni, si richiama l'anagrafe dei procedimenti pubblicata nel sito web - sezione Amministrazione Trasparente - della Città metropolitana di Bologna.

Per i procedimenti 992 di cui all'anagrafe dei procedimenti:

a seguito della regolare e completa presentazione dell'istanza, il Servizio amministrativo Trasporti, invia comunicazione di avvio del procedimento.

Per i procedimenti 993 e 994 di cui all'anagrafe dei procedimenti:

a seguito di presentazione dell'istanza, viene inviata contestualmente all'impresa, tramite il sistema informatico di elixform, la ricevuta di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 18 bis della L. 241/90, che contiene tutti i dati presenti nella comunicazione di avvio del procedimento, omettendone così la stessa.

² Ovvero elenco/dichiarazione dei preposti alla guida e correlate patenti di guida.

³ Ad eccezione dell'istanza in successione e costituzione di nuovo soggetto giuridico per i veicoli con portata > 3000 kg.

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI LICENZE IN CONTO PROPRIO

In un'ottica di snellimento procedimentale e razionalizzazione delle attività, l'Impresa nell'ambito di una medesima richiesta (stessa tipologia di istanza, stessi codici di attività e stesse classi di cose), ha la facoltà di presentare, un'unica istanza online, per più veicoli.

L'Impresa dovrà provvedere attraverso la piattaforma PagoPa al versamento dei diritti istruttori pari ad Euro 10,33 per ogni licenza richiesta (anche attraverso un versamento cumulativo) ed allegare all'istanza copia della/e ricevuta/e telematica/che.

Si precisa che i versamenti effettuati non sono in nessun caso rimborsabili e che non è richiesto alcun versamento per le istanze di revoca o di duplicato di licenza in c/p.

1. PRIMO o ULTERIORE RILASCIO

Per "**primo rilascio**" si intende la richiesta da parte di un'impresa non iscritta nell'elenco nazionale degli autotrasportatori conto proprio e non titolare di licenza in c/p, dunque, non in possesso di nr. di BOP e CODICE MECCANOGRAFICO.

Si specifica che nella tipologia di istanza di "primo rilascio" rientrano anche i seguenti casi:

- impresa che si è trasferita da un'altra provincia⁴ oppure,
- impresa che è stata oggetto del "provvedimento di revoca cumulativo".

Per "**ulteriore rilascio**" si intende la richiesta da parte di un'impresa già iscritta nell'elenco nazionale degli autotrasportatori conto proprio e titolare di licenza/e in c/p, dunque, in possesso di nr. di BOP e CODICE MECCANOGRAFICO.

In base alla portata utile del/dei veicolo/i per il/i quale/i viene presentata l'istanza, si delinea una diversa tipologia di procedimento, con relativa documentazione richiesta, così come sopra specificato.

2. SOSTITUZIONE DI LICENZA/E

Per "**sostituzione di licenza/e**" si intende la richiesta di sostituzione, a vario titolo, di una o più licenze che sia/siano in corso di validità e, quindi, efficace/i all'atto della presentazione dell'istanza.

L'Impresa dovrà presentare istanza di rilascio in sostituzione di licenza per trasporto di cose in c/p, utilizzando i moduli:

- Istanza di rilascio IN SOSTITUZIONE di licenza per trasporto di cose in conto proprio - DOCUMENTAZIONE COMPLETA se portata > 3000 kg
oppure
- Istanza di rilascio IN SOSTITUZIONE di licenza per trasporto di cose in conto proprio - DOCUMENTAZIONE RIDOTTA⁵ se portata ≤ 3000 kg

La licenza deve essere sostituita per le seguenti motivazioni:

1. Sostituzione del veicolo con altro di classe superiore;
2. Cambio e/o aggiunta codice di attività;

⁴ All'impresa trasferitasi nel territorio della Città metropolitana di Bologna, quindi proveniente da un'altra provincia, viene rilasciata licenza definitiva se il veicolo è nella disponibilità della stessa e nel caso di veicolo con PU > 3.000 kg se l'attività è iniziata da oltre 12 mesi e possa dunque dimostrare l'attività economica.

⁵ Ossia priva della scheda dei redditi di impresa e delle fatture.

3. Scadenza provvisorietà della licenza (art. 32 della L. n. 298/1974) – presente solo nella prima tipologia d'istanza in quanto non prevista se portata < = 3000 kg;
4. Variazione della ragione sociale senza variazione del C.F./P.I.;
5. Variazione della forma giuridica, senza variazione del C.F./P.I.;
6. Sostituzione del veicolo con altro di pari classe⁶;
7. Sostituzione del veicolo con altro di classe inferiore⁷;
8. Cambio sede/residenza del titolare;
9. Variazione di portata del veicolo;
10. Aggiunta classi di cose tipiche dell'attività;
11. Acquisizione della proprietà del veicolo;
12. Proroga contratto leasing/usufrutto/patto di riservato dominio;
13. Deterioramento di licenza;
14. Ripunzonatura del telaio.

Se la licenza è da sostituire per le motivazioni dal nr. 6 al nr. 14, ed è stata rilasciata da PIU' di 5 anni⁸, l'Impresa deve utilizzare i moduli di cui sopra.

Se la licenza è da sostituire per le motivazioni dal n. 6 al n. 14, ed è stata rilasciata da MENO di 5 anni, l'Impresa deve presentare, **indipendentemente dalla portata del/dei veicolo/i**, il seguente modulo:

- Istanza di rilascio IN SOSTITUZIONE di licenza per trasporto di cose in conto proprio - DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA⁹ portata > 3000 o < = 3000 kg

Si precisa che è onere dell'impresa verificare e garantire il mantenimento dei requisiti.

Si vuole specificare il caso particolare della sostituzione di un duplicato di licenza:

nella casistica della sostituzione potrebbe esserci il caso di una licenza da sostituire che sia già un "duplicato". Si specifica che i 5 anni debbano decorrere dalla data di rilascio della licenza effettiva/originaria e non dalla data di rilascio del duplicato, in quanto verrebbe meno la verifica dei presupposti per il permanere della titolarità della licenza medesima. Pertanto se la licenza effettiva/originaria è stata rilasciata da più di 5 anni, l'impresa dovrà presentare istanza di rilascio in sostituzione di licenza per trasporto di cose in conto proprio, utilizzando i moduli:

- Istanza di rilascio IN SOSTITUZIONE di licenza per trasporto di cose in conto proprio - DOCUMENTAZIONE COMPLETA se portata > 3000 kg
oppure

⁶ Per la sostituzione di licenza relativa ad un cambio di veicolo con altro equivalente si richiede di rispettare le classi sottoindicate come previsto dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 69/77:

classe b) - autoveicoli isolati di portata utile fino a 7000 Kg e di peso complessivo a pieno carico fino a 11500 Kg;

classe c) - autoveicoli isolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 11500 Kg e fino a 18000 Kg;

classe d) - autoveicoli isolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 18000 Kg e fino a 26000);

classe e) - complessi di veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 44000 Kg,

classe f) - veicoli eccezionali aventi le stesse finalità.

⁷ Si veda nota n. 7.

⁸ Il riferimento ai 5 anni è relativo al termine previsto per la verifica delle condizioni in base alle quali la licenza fu rilasciata (L. n. 298/74 art. 36 c. 3).

⁹ Ossia priva della scheda dei redditi di impresa, delle fatture e dalla scheda relativa ai preposti alla guida.

- Istanza di rilascio IN SOSTITUZIONE di licenza per trasporto di cose in conto proprio - DOCUMENTAZIONE RIDOTTA se portata <= 3000 kg

3. NUOVO RILASCIO a seguito di SCADENZA/DECADENZA della licenza precedente

L'impresa è iscritta nell'elenco nazionale degli autotrasportatori conto proprio ed è in possesso di licenza c/p, rilasciata provvisoria e già scaduta, per la quale non ha provveduto entro i termini alla sua sostituzione. Si precisa che il termine "decadenza" è relativo alle licenze provvisorie rilasciate dal 01/09/2021, non sostituite entro la scadenza riportata. In questi casi il Servizio amministrativo Trasporti rilascerà una nuova licenza in quanto la precedente, giunta alla scadenza, non produce più alcun effetto.

In base alla portata utile del/dei veicolo/i per il/i quale/i viene presentata l'istanza si delinea una diversa tipologia di procedimento, con relativa documentazione richiesta, così come sopra specificato.

4. NUOVO RILASCIO a seguito di trasformazione societaria - COSTITUZIONE NUOVO SOGGETTO GIURIDICO

Si tratta di una nuova impresa, costituita a seguito di trasformazione societaria (a titolo esemplificativo: conferimento, fusione, cessione quote, successione ereditaria). In questo caso fa fede la data di costituzione e di inizio attività presente in visura camerale, indipendentemente dalla continuità o meno dell'attività svolta dall'impresa precedente titolare di licenza in c/p ed iscritta nell'elenco nazionale degli autotrasportatori conto proprio. Per quest'ultima si procederà, pertanto, alla cancellazione dall'elenco e alla nuova impresa verrà attribuito un nuovo numero di BOP e codice meccanografico.

Si precisa che qualora le imprese dovessero erroneamente utilizzare il modulo di "Istanza di nuovo rilascio" anziché quello specifico per la costituzione di nuovo soggetto giuridico, il servizio procederà a rendere l'istanza stessa **IRRICEVIBILE**.

In base alla portata utile del/dei veicolo/i per il/i quale/i viene presentata l'istanza si delinea una diversa tipologia di procedimento, così come sopra specificato.

5. NUOVO RILASCIO/SOSTITUZIONE DI LICENZA – IN SUCCESSIONE

L'Impresa ha la facoltà di presentare, attraverso il modulo di istanza di rilascio licenza c/p – in successione, un'istanza con documentazione semplificata richiamando il contenuto di quella inviata completa, nei sei mesi antecedenti (comprensiva, dunque, delle schede riferite all'attività economica ed ai preposti alla guida).

L'Impresa può utilizzare tale modulo sia per la richiesta di "ulteriore rilascio", sia per la "sostituzione di licenza" che per il "rilascio di nuova licenza a seguito di avvenuta SCADENZA/DECADENZA della precedente", solo laddove l'istanza sia relativa allo/agli stesso/i codice/i di attività e classi di cose.

Nel caso in cui l'Impresa, al fine di garantire il rapporto autisti e mezzi, avesse la necessità di dichiarare ulteriori preposti alla guida rispetto a quelli già dichiarati nell'istanza precedente, dovrà presentarne il relativo elenco, accompagnato dalla copia delle patenti di guida in corso di validità. L'elenco dovrà riferirsi esclusivamente agli ulteriori preposti alla guida.

Anche in questo caso si delinea una diversa tipologia di procedimento a seconda della portata utile del/i veicolo/i per il/i quale/i viene richiesta la licenza o la sua sostituzione.

6. DUPLICATO o NUOVO/ULTERIORE RILASCIO DI LICENZA

L'Impresa, in caso di smarrimento di licenza in c/p o di cui ha subito il furto, dovrà, previa denuncia alle Autorità competenti, presentare istanza di richiesta di duplicato. Tale tipologia di istanza può essere utilizzata solo per le licenze rilasciate dalla Città metropolitana di Bologna e, quindi, con decorrenza dal 01/01/2015 e, solo se le esigenze di trasporto ed i dati principali non sono variati.

Si precisa che per questa tipologia di istanza non è previsto il versamento dei diritti di segreteria a favore della Città metropolitana di Bologna.

Per le licenze rilasciate prima della data sopraindicata, da altri Enti (Motorizzazione Civile e Provincia di Bologna), si dovrà procedere alla richiesta di nuovo (ulteriore) rilascio, al fine di consentire la verifica del mantenimento dei requisiti. In quest'ultimo caso l'Impresa dovrà indicare, con dichiarazione da inserire negli allegati facoltativi, il numero e la data della licenza smarrita o oggetto di furto, allegando copia conforme della denuncia.

5. REVOCA di licenza/e con eventuale cancellazione dell'Impresa dall'elenco nazionale degli autotrasportatori di cose in conto proprio

L'Impresa, tramite il modulo di istanza di revoca di licenza, potrà richiedere la revoca di una o più licenze. Nel caso in cui il/i veicolo/i per il/i quale/i è stata richiesta tale revoca fosse/fossero l'unico/gli unici ad essere presente/i nel parco veicolare, si dovrà richiedere anche la contestuale cancellazione dell'Impresa dall'elenco sopra menzionato.

Si precisa, inoltre, che in tal caso il Servizio amministrativo Trasporti procederà anche all'annullamento del/i rimorchio/i o semirimorchio/i se presente/i nel parco veicolare del sistema operativo D.T.T. SIS in quanto esente/i da licenza.

REQUISITO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ PER LA QUALE VIENE RICHIESTA LA LICENZA IN CONTO PROPRIO

Si ribadisce che il trasporto debba rappresentare "solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale (...)" (art. 31 lett. b) L. n. 298/1974) e che l'Impresa richiedente **debba essere attiva** alla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività per la quale richiede la licenza in c/p.

Per i soggetti richiedenti esonerati dall'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.¹⁰ si richiede di presentare dichiarazione di atto notorio o altra documentazione idonea a comprovare la natura dell'attività esercitata.

In particolare, si richiede per gli **Enti non riconosciuti, per le persone giuridiche pubbliche non territoriali o per le persone giuridiche private diverse dalle società** di allegare all'istanza i seguenti documenti, che, in relazione al richiedente, possono essere anche alternativi tra loro:

- Atto costitutivo;
- Statuto;
- Ultimo verbale del Consiglio Direttivo o d'Amministrazione;
- Certificato di attribuzione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- Atto notorio relativo all'attività esercitata e per la quale viene richiesta la licenza in c/p.

¹⁰ A titolo meramente esemplificativo: libero professionista con partita IVA, associazioni, partiti politici, persone fisiche che svolgono attività sportiva o ricreativa a fini hobbistici.

Si richiede, inoltre, di dichiarare i riferimenti relativi all'iscrizione al registro delle persone giuridiche della Regione in tutti i casi in cui tale iscrizione sia obbligatoria, e, nei casi in cui, pur essendo facoltativa, sia stata richiesta.

Si precisa che il Servizio amministrativo Trasporti potrà richiedere ulteriori dichiarazioni o documentazione a dimostrazione delle esigenze di trasporto e che è responsabilità dell'Impresa essere in possesso di tutte le autorizzazioni, iscrizioni, abilitazioni e simili, necessarie ai sensi della normativa vigente per l'esercizio dell'attività principale.

CODICE DI ATTIVITÀ E CLASSI DI COSE

L'Impresa deve indicare in istanza il/i codice/i di attività e le classi di cose che intende trasportare, prendendo a riferimento le codifiche predisposte dal Ministero dei Trasporti e pubblicate nelle pagine WEB dedicate all'attività del Servizio amministrativo Trasporti.

L'attività per la quale viene richiesta la licenza in c/p deve essere correttamente denunciata all'INAIL e/o all'INPS.

Il richiedente è tenuto a motivare le **esigenze di trasporto**, compilando debitamente il campo presente in istanza, indicando il motivo per il quale tale trasporto deve essere effettuato (a titolo puramente esemplificativo: trasporto dei propri materiali dai magazzini ai cantieri e viceversa; approvvigionamento della merce dai produttori ai clienti).

È inoltre tenuto a presentare eventuali chiarimenti per le classi di cose richieste, che potrebbero sembrare non attinenti all'attività esercitata ovvero non rientranti nelle "tipiche" voci previste dalle codifiche soprarichiamate (es. il codice di attività 4010 – industrie delle costruzioni – richiama direttamente il riquadro C – materiali da costruzione – della codifica delle cose e classi di cose e se l'Impresa ha la necessità di trasportare altra merce è opportuno che la richiesta vada accompagnata con breve relazione).

Il Servizio ha comunque sempre la facoltà di poter richiedere ulteriori precisazioni in merito.

Si precisa che:

- i codici di attività richiesti non possono superare il numero massimo di 3;
- le classi di cose richieste non possono superare il numero massimo di 26.

Nel caso in cui il trasporto in conto proprio sia richiesto per determinate e specifiche classi di cose, occorre presentare ulteriori dichiarazioni e/o documentazione, come segue:

- per il trasporto di macchine operatrici/agricole/attrezzature per il giardinaggio e/o orticoltura che sono strumentali all'attività principale svolta: dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità da parte dell'impresa e documentazione tecnica/fatture correlate;
- per il trasporto dei rifiuti prodotti con la propria attività: dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione¹¹ all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – categoria 2 bis di cui all'art. 8, co. 1 lett. B) del D.M. 03/06/14, n. 120 – oppure allegare copia della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione a codesto Albo;
- per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi nell'ambito dello svolgimento di attività quali la gestione/l'esercizio di impianti di recupero e/o di smaltimento/lo stoccaggio/ il commercio/attività di bonifica dei rifiuti: dichiarazione relativa all'impianto se in disponibilità

¹¹ Dichiarazione di essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (in quanto impresa già iscritta nell'Elenco nazionale degli autotrasportatori di cose in conto proprio e titolare di licenza per il trasporto di rifiuti autoprodotti o che esercita tale trasporto con veicoli esenti da licenza) oppure di essere consapevole che tale iscrizione può essere richiesta solo a seguito del rilascio di licenza in c/p.

dell'Impresa, dichiarazione relativa all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed eventuale relazione sulle tipologie dei rifiuti da trasportare e sull'attività svolta;

- per il trasporto di prodotti agricoli (se azienda agricola): dichiarazione relativa alla disponibilità del/i terreno/i, specificando la forma di disponibilità, gli ettari e le colture alle quali è/sono adibito/i.

Si precisa che tale elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo.

Si ricorda che per le attività di gestione/commercio dei rifiuti/esercizio di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti e attività di bonifica è stata da tempo inserita nell'Allegato A, la codifica delle attività economiche specifiche sotto la voce 9 - SERVIZI e la codifica delle cose o classi di cose relative sotto la voce R - RIFIUTI.

Anche per le altre attività si può far riferimento alla voce R - RIFIUTI della sopracitata codifica, qualora le imprese intendano trasportare in conto proprio i rifiuti destinati al recupero oppure allo smaltimento senza avvalersi di trasportatori esterni e per cui si rende necessaria l'iscrizione alla cat. 2bis¹² presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ad esempio le imprese edili che dal cantiere trasportano i rifiuti da costruzione e demolizione derivanti dal loro lavoro direttamente in discarica o a recupero. Sulla licenza verranno inserite le classi di cose richieste con la specifica "limitatamente ai rifiuti prodotti con la propria attività".

LICENZA DEFINITIVA O IN VIA PROVVISORIA

Per i veicoli con portata utile $\leq$ 3.000 kg viene rilasciata all'Impresa, se in possesso dei requisiti richiesti, una licenza in via **definitiva**. Nel caso in cui il/i veicolo/i sia/siano nella disponibilità dell'Impresa per il tramite di un contratto di leasing, usufrutto o patto di riservato dominio la/e licenza/e verrà/verranno rilasciata/e in via provvisoria e la data di scadenza sarà coincidente con quella dichiarata in istanza.

Per i veicoli con portata utile $>$ 3.000 kg, il Servizio dovrà valutare l'attività economica dell'Impresa richiedente. Per le imprese di nuova costituzione è previsto il rilascio di licenza a titolo provvisorio per 18 mesi, non rinnovabile e non prorogabile, a condizione che le stesse forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del/i veicolo/i del tipo e della/e portata/e indicata/e. Si richiama, a tal proposito, l'art. 32 co. 8 della L. n. 298/74 e l'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 783/77.

La provvisorietà della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 32 L. n. 298/74 decorre dalla data di adozione della stessa.

Per "imprese di nuova costituzione" si intendono quelle che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi/effettuato il deposito del bilancio o che non hanno effettivamente esercitato l'attività principale, dichiarata e risultante dalla CCIAA di Bologna, in relazione alla quale derivano le esigenze di trasporto.

La licenza così rilasciata verrà poi resa definitiva, su richiesta dell'Impresa, per effetto della presentazione della documentazione completa (con specifico riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale), da presentarsi entro il termine della scadenza indicato nella licenza provvisoria stessa.

¹² **Categoria 2bis:** produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, co. 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si precisa, pertanto, che se l'Impresa dovesse sostituire la licenza provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 32 L. n. 298/1974 per aggiunta di un codice inerente ad altra attività, per la quale non è in grado di dimostrarne la parte economica, il Servizio rilascerà nuova licenza provvisoria per 18 mesi.

Nel caso in cui il veicolo non sia in proprietà dell'Impresa, la licenza verrà rilasciata in via provvisoria per leasing/usufrutto/patto di riservato dominio, con durata coincidente con quella dichiarata dall'Impresa. Se tale situazione dovesse riguardare un'impresa di nuova costituzione verrà rilasciata una licenza provvisoria con la scadenza più ravvicinata (18 mesi o scadenza del contratto di leasing/usufrutto/patto di riservato dominio).

Si precisa che, per rendere definitive le licenze in c/p rilasciate in via provvisoria, l'impresa deve presentare le istanze di sostituzione entro un termine congruo, che tenga conto dei tempi procedurali di rilascio delle licenze definitive stesse, ai fini della corretta circolazione stradale.

Nel caso di impresa già costituita che ha provveduto a presentare la denuncia dei redditi o a depositare il bilancio e che è in possesso delle fatture e/o altra documentazione a comprova dell'attività, la licenza richiesta verrà rilasciata in via definitiva, se il veicolo è in proprietà della stessa, altrimenti verrà rilasciata in via provvisoria con data coincidente con il contratto di leasing/usufrutto/patto di riservato dominio, così come dichiarato in istanza.

Nel caso, invece, di impresa non tenuta alla denuncia dei redditi o al deposito di bilancio, l'Impresa dovrà indicarne le motivazioni.

ATTIVITÀ ECONOMICA

Si ribadisce che nei casi in cui la licenza in c/p venga richiesta per veicoli con portata utile superiore a 3.000 kg l'Impresa è tenuta alla dimostrazione dell'entità dell'attività economica svolta. L'Impresa dovrà indicare i dati riferiti all'ultima dichiarazione dei redditi o all'ultimo bilancio depositato ed in particolare l'Impresa sarà tenuta ad indicare:

- il volume d'affari dell'attività esercitata;
- i costi d'esercizio complessivi;
- il volume d'affari presunto relativo all'annualità successiva rispetto a quella cui si riferisce l'ultima dichiarazione dei redditi o l'ultimo bilancio depositato.

Inoltre, l'Impresa non titolare, dovrà indicare in istanza di non aver sostenuto costi in conto proprio.

Se l'Impresa, invece, è già iscritta nell'Elenco degli autotrasportatori di cose in c/p ed è titolare di licenza, dovrà ricomprendere nei costi complessivi anche i costi parziali sostenuti con mezzi provvisti di licenza in c/p, i costi sostenuti con mezzi esenti ed i costi sostenuti per trasporti effettuati da terzi. Dovrà, inoltre, specificare i costi parziali sostenuti con i mezzi provvisti di licenza in c/p e dichiarare l'incidenza in percentuale¹³. Di norma, si considera valida una percentuale dei costi del trasporto in c/p sul totale dei costi complessivi che non sia superiore al 40%. In caso contrario, l'Impresa è tenuta a presentarne la motivazione ed il Servizio amministrativo Trasporti ne valuterà o meno l'ammissibilità.

Si richiamano gli artt. 6 e 8 del D.P.R. n. 783/1977 co. 1 lett. c) che stabiliscono che i costi dell'attività di trasporto non devono costituire la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa; tale condizione non è richiesta nei soli casi in cui, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo del trasporto risulti necessariamente preponderante. Salvo quanto appena indicato, il Servizio dovrà effettuare la valutazione per ogni tipologia di attività.

¹³ Totale costi di trasporto cp/totale costi d'esercizio complessivi.

Si precisa, infine, che non si entra nel merito dell'andamento dell'impresa in relazione alle eventuali perdite.

ULTERIORI CRITERI PER L'ESAME DELLE ISTANZE DI RILASCIO LICENZE IN CONTO PROPRIO

PREPOSTI ALLA GUIDA

Figure ammesse alla conduzione dei mezzi di trasporto

I preposti alla guida devono essere in possesso di patente idonea in corso di validità e di tutti gli altri eventuali titoli prescritti per il trasporto di merci particolari, a titolo esemplificativo CQC e ADR. Si ricorda che il Servizio amministrativo Trasporti non è competente alla verifica degli ulteriori requisiti richiesti in ordine a specifici regimi autorizzatori/certificazioni distinti da quelli previsti dalla normativa di settore.

L'Impresa è tenuta a presentare dichiarazioni di atto notorio ed allegare copia delle patenti dei preposti dichiarati o, se non in possesso delle rinnovate patenti, copia dei permessi provvisori di guida in corso di validità.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 della L. n. 298/1974 e 5 del D.P.R. n. 783/1977, relativamente al rilascio di licenza di trasporto in conto proprio, è previsto che le funzioni dei "preposti alla guida ed alla scorta di veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti", ai quali sono "equiparati, nel caso delle imprese artigiane e degli altri piccoli imprenditori previsti dall'art. 2083 del C.C., i componenti delle famiglie collaboratori del titolare della licenza". Conseguentemente, sono ritenuti idonei alla guida dei mezzi:

- il titolare nel caso di impresa individuale o familiare;
- i collaboratori familiari nel caso di imprese artigiane e di altri piccoli imprenditori;
- i legali rappresentanti delle società;
- tutti i soci regolarmente risultanti dalla CCIAA, purché assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i lavoratori dipendenti nonché gli addetti con altre forme di lavoro consentite dalla normativa vigente purché riconducibili alla tipologia di rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.

Sono quindi ammessi i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale) e quelli a tempo determinato (pieno o parziale); in quest'ultimo caso saranno presi in considerazione solo i dipendenti il cui contratto abbia una durata residua almeno pari a sei mesi effettivi dalla data di presentazione dell'istanza¹⁴.

Nel caso di piccole imprese (art. 2083 c.c.) sono, altresì, ammessi alla guida i collaboratori di impresa familiare istituita ai sensi dell'art. 230-bis del Codice Civile purché in regola con la contribuzione previdenziale, assistenziale e purché l'impresa abbia provveduto ad ogni altro adempimento previsto. Si precisa che i collaboratori familiari non devono essere occasionali e devono essere iscritti, a seconda dell'attività esercitata, all'INPS o all'INAIL; restano, pertanto, esclusi i collaboratori familiari occasionali così come definiti dalla legislazione vigente.

¹⁴ A titolo meramente esemplificativo: se un dipendente venisse assunto per sei mesi e, alla data di presentazione dell'istanza, ne fossero già decorsi due (e quindi, di fatto, la durata residua fosse pari a soli quattro mesi), tale preposto non potrebbe essere conteggiato ai fini del rapporto autisti/mezzi.

Si consiglia, pertanto, per garantire una corretta presentazione dell'istanza, di stipulare contratti della durata superiore a sei mesi e/o presentare l'istanza non appena sottoscritti.

Il Servizio ritiene, alla luce della continua evoluzione della normativa in materia di diritto del lavoro e delle esigenze delle imprese, affrontando il tema dei preposti alla guida, che la definizione contenuta nella L. n. 298/1974 non sia più confacente alle necessità oggi emergenti in campo trasportistico e giuslavoristico, considerato anche che il trasporto di cose in conto proprio deve avere carattere "accessorio" rispetto all'attività principale svolta dall'impresa.

Per quanto attiene alla possibilità di utilizzare, in qualità di autisti, altri soggetti incardinati mediante contratti di lavoro c.d. atipici, si ritiene necessario che l'inquadramento del soggetto sia rispettoso della ratio della descritta normativa e dei principi giuslavoristici. In linea generale, si ritiene pertanto che il soggetto incaricato alla conduzione dei veicoli adibiti al trasporto in conto proprio debba essere contrattualizzato in modo da consentire la riconduzione della sua prestazione nell'alveo dei rapporti di lavoro subordinato, in ragione del tipo di rapporto che deve intercorrere tra il titolare della licenza e i soggetti che conducono i veicoli, con riferimento sia ai poteri direttivi di colui che utilizza il lavoratore, sia al tempo e alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro.

Viene, pertanto, previsto che si possano ricondurre alla previsione di cui all'art. 31 sopra citato, alcune tipologie di rapporto di lavoro più flessibili, ove venga provata l'esistenza delle caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro subordinato, ritenendo necessario che tali tipologie contrattuali, sebbene non tutte continuative, non si configurino come una mera eventualità che il soggetto presti la propria opera.

In sostanza, ai fini dell'assimilabilità del rapporto di collaborazione ad un lavoro subordinato è necessario desumere dal contratto che lega l'autista all'impresa se sussistano elementi idonei a individuare le caratteristiche tipiche di un contratto di lavoro subordinato, quali, a titolo di esempio e non escludendo ulteriori caratteristiche, la durata, la modalità di retribuzione, la specifica volontà dei contraenti di considerare il rapporto come dotato di un vincolo di subordinazione, gli orari, le modalità di espletamento dell'incarico e l'irrogabilità di eventuali sanzioni disciplinari.

L'Impresa è tenuta, pertanto, a presentare una relazione descrittiva ed esplicativa del contratto in essere, tenendo in considerazione gli elementi sopraindicati ed allegando la copia del contratto. In esito a tale verifica, si potrà eventualmente definire se il trasporto avvenga o meno in maniera conforme alla disciplina di settore.

Si precisa che anche per quanto riguarda le tipologie di lavoro flessibili si applicano le disposizioni relative alla durata residua dei singoli contratti così come sopra specificato.

Sono in ogni caso escluse tutte le forme di lavoro autonomo o comunque le altre forme di collaborazione per le quali non sia evidente il vincolo di subordinazione con il titolare della licenza.

Si precisa, infine, che tutti i preposti alla guida devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tranne i casi in cui l'Impresa non sia tenuta ad avere una posizione assicurativa e dovrà pertanto dichiararne il motivo.

Si ricorda, infine, che per i dipendenti l'Impresa è tenuta a dichiarare in istanza il centro per l'impiego presso cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria.

Rapporto mezzi/autisti

Considerato che, per le imprese che vogliano ottenere la licenza di trasporto in conto proprio, rilasciata relativamente ad ogni veicolo, è necessario produrre una serie di documenti tra i quali rientrano anche quelli relativi all'entità dell'attività economica svolta (solo per i veicoli di portata superiore a 3 t.), e disporre dei veicoli per i quali è richiesto il titolo autorizzativo, appare logico ritenere che l'acquisizione di un ulteriore veicolo debba essere accompagnata dalla dimostrazione degli elementi e delle ragioni sottesi alla nuova acquisizione.

La scrivente amministrazione ha ritenuto di applicare un criterio che tenga conto di una proporzione

congrua tra il numero dei veicoli, le tipologie degli stessi ed il numero dei preposti alla guida, in virtù delle licenze che vengono richieste e dei veicoli che sono già in disponibilità dell'impresa all'atto della presentazione dell'istanza.

Considerato che, allo stato attuale, non esiste alcuna disposizione che vincoli numericamente l'acquisizione di veicoli per il trasporto in conto proprio con il personale incardinato nell'impresa, se non quanto previsto dalla già sopra richiamata disposizione di cui all'art. 31, tale rapporto deve essere valutato in relazione al caso concreto ma, di norma, viene individuato nella misura non inferiore al 50% (2 autisti su 4 veicoli).

Veicoli per i quali viene richiesta la licenza

Come noto la disciplina dell'autotrasporto di cose in conto proprio si applica per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg. Si richiama la normativa di settore per le esenzioni previste¹⁵.

I mezzi possono essere nella disponibilità del richiedente nelle seguenti forme: in proprietà, leasing, usufrutto o patto di riservato dominio.

Devono inoltre avere una carrozzeria adeguata al trasporto delle classi di cose richieste e non devono essere sottoposti a sequestro o pignoramento. È responsabilità dell'Impresa accertarsi di ciò e presentare le necessarie dichiarazioni in istanza. Il richiedente deve precisare la tipologia di veicolo, la massa complessiva ed indicare il correlato valore tecnico:

- Portata utile;
- Portata utile potenziale se mezzo d'opera;
- Massa rimorchiabile se trattore stradale¹⁶;
- Massa rimorchiabile potenziale se trattore stradale mezzo d'opera.

Nel caso in cui l'Impresa dovesse richiedere la portata utile potenziale o la massa rimorchiabile potenziale, il Servizio valuterà, in fase istruttoria, l'ammissibilità o meno di tale richiesta a seconda del documento tecnico allegato all'istanza.

In un'ottica di collaborazione, nei casi di veicoli nuovi da immatricolare, il Servizio ammette la possibilità di presentare l'istanza anche se il veicolo è in fase di **allestimento** purché sia già stata presentata la richiesta per l'ottenimento del certificato di approvazione agli organi preposti. L'Impresa in tal caso deve dichiarare la data in cui verrà effettuato il collaudo presso l'UMC di Bologna e la portata utile presunta del veicolo. Dovrà allegare altresì la dichiarazione dell'allestitore relativa al tipo di carrozzeria e al valore tecnico.

Si precisa, comunque, che la data del collaudo non potrà essere superiore a dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza pena la sospensione del procedimento in attesa dell'acquisizione del documento tecnico.

L'Impresa, a collaudo avvenuto, è tenuta a comunicare i dati tecnici definitivi e a trasmettere copia del certificato di approvazione rilasciato dalla competente UMC di Bologna, in quanto la licenza sarà rilasciata previa acquisizione di codesto certificato.

¹⁵ Sono esenti da licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio, oltre ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, i veicoli elencati dall'art. 30, co. 2, della L. n. 298/74 e s.m.i.

¹⁶ Si ricorda che se il mezzo è un trattore stradale, l'Impresa deve avere in disponibilità uno o più semirimorchi di cui occorre presentare la documentazione tecnica e la dichiarazione relativa alla loro disponibilità. I rimorchi sono esenti da licenza in quanto, ai sensi art. 32 co. 2 L. n. 298/74, la stessa "è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore".